GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1892 — **ROMA** — MARTEDÌ 12 GENNAIO — NUM. 8

E' aperto l'abbonamento alla **Raccolta delle Leggi e dei Decreti** estratti dalla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1892 al prezzo di **lire sette.**

Inviare le richieste alla *Direzione della Casa di reclusione di Regina Coeli, in Roma*, possibilmente prima del 31 gennaio prossimo, perchè si possa regolarne la tiratura, col relativo importo dell'associazione.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

ORDINE DEI Ss. MAURIZIO E LAZZARO

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro*:

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le Finanze:

Con decreto del 17 dicembre 1891:

A cavaliere:

Forni cav. Luigi, già ufficiale alle visite di 1ª classe nelle dogane, collocato a riposo per anzianità di servizio.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato di Grazia e Giustizia e Culti:

Con decreto del 13 dicembre 1891:

ad uffiziale:

Moggi cav. Moderato, consigliere di Corte d'appello, collocato a riposo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato della Guerra:

Con decreto del 10 dicembre 1891:

A cavaliere:

Ferrari cav. Carlo, maggiore d'artiglieria in posizione di servizio ausiliario, collocato a riposo.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **719** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Veduta la domanda della maggioranza dei contribuenti della frazione di Montecalvo per la separazione del patrimonio e delle spese obbligatorie della frazione stessa da quelle del rimanente del comune di Acquasanta;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Acquasanta in data 29 settembre 1891;

Veduti gli articoli 18 e 275 della legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione Montecalvo è autorizzata a tenere le proprie rendite e passività patrimoniali, nonchè le spese contemplate agli articoli 18 e 271 della legge comunale e provinciale, separate da quelle del rimanente comune di Acquasanta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto, *Il Guardasigilli*: L. FERRARIS.

Il Numero **120** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 ottobre 1859 n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886 n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886 n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891 che modifica il precitato regolamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla parte del nuovo Polverificio di Fontana Liri, posta sulla sinistra del Liri, vengono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge succitata, dal piano annesso al presente, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della Guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Palermo, addì 19 novembre 1891.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Il Numero **781** *della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 1° febbraio 1891 numero 260, col quale venne approvato il Regolamento generale per gli Stabilimenti carcerarii e pei Riformatorii governativi;

Visto l'articolo 90 della legge 30 dicembre 1888, numero 5865, serie 3ª;

Visti i nostri decreti 26 aprile n. 221, 11 giugno n. 296 e 31 agosto n. 554 a. c.;

Ritenuta la convenienza di introdurre nel Regolamento generale precitato alcune modificazioni nell'interesse economico dell'azienda carceraria;

Considerato che altri fra i servizi relativi all'Amministrazione delle Carceri possono essere semplificati, ed altri delegati ai Prefetti;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella G, prevista dall'articolo 545 del Regolamento generale sul servizio carcerario 1° febbraio 1891 n. 260 che stabiliva il vestiario uniforme ed il corredo dei detenuti, è sostituita quella annessa al presente decreto e vidimata d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno.

Art. 2.

La verificazione dei documenti giuridici dei condannati a pena eccedente i cinque anni od altrimenti pericolosi, di cui all'articolo 433, capoverso, del Regolamento generale precitato, e la conseguente liberazione, verranno d'ora in poi eseguite, come per tutti gli altri condannati, a cura dei Direttori degli Stabilimenti carcerarii sotto la loro personale responsabilità.

I prospetti (modello 47) indicati nel predetto articolo 433, capoverso, continueranno ad essere trasmessi al Ministero nei periodi di tempo ivi stabiliti, ma senza i documenti giuridici dei liberandi.

Art. 3.

Nei casi previsti dall'articolo 439 del Regolamento generale anzicitato, i Direttori degli Stabilimenti carcerarii provvederanno alla liberazione dei condannati cui l'articolo stesso si riferisce, quando nessuna comunicazione loro pervenga dal Ministero entro ventiquattro ore dall'avviso telegrafico indirizzatogli secondo il disposto dell'articolo stesso.

Art. 4.

Eccezione è fatta alle disposizioni predette pei condannati di cui nella legge 29 marzo 1890 n. 6697, pei quali continueranno ad osservarsi le norme stabilite nel Regolamento approvato con Regio Decreto 20 aprile 1890 numero 6840.

Art. 5.

Sono delegate ai Prefetti:

1. l'autorizzazione agli impiegati carcerarii di poter occupare detenuti o ricoverati per loro conto mediante il pagamento della stabilita gratificazione (articolo 165, lett. *e* del Regolamento generale succitato);

2. la determinazione del corrispettivo mensile da pagarsi dagli inquisiti che richiedono celle riservate (articolo 549 ivi);

3. l'autorizzazione al personale carcerario di poter impiegare detenuti nella coltivazione dei giardini annessi agli alloggi (art. 636 ivi).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1891.

UMBERTO.

G. NICOTERA.

Visto *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

TABELLA G

Art. 545 del Regolamento generale.

Vestiario dei detenuti.

Tabella *specificativa degli oggetti di vestiario, di biancheria e degli utensili ad uso personale dei detenuti.*

PER GLI UOMINI					PER LE DONNE				
N. d'ordine	Denominazione dell'oggetto	Materia di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuto	N. d'ordine	Denominazione dell'oggetto	Materia di cui è composto	Durata per ogni oggetto	Corredo per ogni detenuta
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Giubba (1)	Panno lana	3 anni	una	1	Veste	Mezza lana	3 anni	una
2	Calzoni	»	2 »	uno	2	Veste	Traliccio di cotone	2 »	una
3	Berretto	»	2 »	uno	3	Grembiule	»	1 anno	due
4	Calzoni	Mezza olona	1 »	due	4	Fazzoletto da collo	»	1 »	due
5	Camicione	»	2 »	due	5	Cuffia	»	1 »	due
6	Borsa a sacco (2)	»	Indeterminata	una	6	Fazzoletto	Cotone	1 »	due
7	Camicia	Tela di canapa	9 mesi	tre	7	Calze	»	6 mesi	tre paia
8	Asciugatoio	»	1 anno	due	8	Camicie	Cotonina	6 »	tre
9	Mutande (3)	»	9 mesi	due paia	9	Sottana	»	18 »	due
10	Cravatta a sciarpa	Cotone	18 »	una	10	Asciugatoio	Tela di canapa	1 anno	due
11	Fazzoletto	»	9 »	due	11	Pezzuole	» di lino	Indeterminata	sei
12	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio	12	Scarpe	Cuoio naturale	1 anno	un paio
13	Pettine	Corno	Indeterminata	uno	13	Pettine	Corno	Indeterminata	uno
14	Spazzola da panni	—	»	una	14	Pettinetta	»	»	una
15	» da testa	—	»	una	15	Spazzola da panni	—	»	una
16	Cucchiaio	Legno	»	uno	16	» da testa	—	»	una
17	Scodella	—	»	una	17	Cucchaio	Legno	»	uno
18	Recipiente della capienza di un litro per acqua o vino	—	»	uno	18	Scodella	—	»	una
19	Recipiente della capienza di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno	19	Recipiente della capacità di un litro per acqua o vino	—	»	uno
20	Borraccia (4)	Legno	2 anni	una	20	Recipiente della capacità di un quinto di litro per altri liquidi	—	»	uno
					21	Borsa a sacco (2)	Mezza olona	»	una

(1) Nei luoghi di clima freddo, che verranno designati dal Ministero, oltre alla giubba, potrà essere distribuito un cappotto della medesima stoffa. — (2) Per i soli Stabilimenti penali, escluse le Carceri giudiziarie e mandamentali. — (3) Id., id., id.; da indossarsi nella stagione invernale. — (4) Pei condannati lavoranti all'aperto.

Tabella G.

ANNOTAZIONI.

1. Il condannato, al suo ingresso nello Stabilimento o nella Sezione penale, riceve il corredo stabilito nella colonna 5 della tabella *G* ed è responsabile verso l'Amministrazione che ogni oggetto abbia la durata prescritta dalla colonna 4 della tabella medesima.

Lo stesso vestiario è distribuito ai detenuti inquisiti ed ai condannati a pena minore di un anno sprovvisti di abiti propri o che li abbiano ridotti in condizione di assoluta inservibilità.

2. Il corredo è personale e stabile; ma possono distribuirsi ai detenuti effetti usati, purchè debitamente ripuliti e per la durata di cui siano riconosciuti suscettibili.

3. I condannati tengono seco gli oggetti che indossano a seconda della stagione, e lasciano gli altri in apposito riparto del casellario, ove, a cura del Contabile, devono essere custoditi e bene conservati.

4. Il tempo di vestire gli abiti da estate e da inverno, è determinato dal Direttore dello Stabilimento, dopo aver sentito l'avviso del Medico-chirurgo.

5. Il vestiario di lana e quello di tela pei condannati sono a righe irregolari bianche e nocciuola.

La cravatta è tutta color nocciuola ed il fazzoletto è di color nocciuola e bianco a croce.

6. Il vestiario di mezza lana per le condannate è per disegno e colore della stoffa uguale a quello degli uomini. Lo stesso è per quello di cotone e di tela. Le calze sono di color nocciuola.

7. Il colore della prima fascia dei berretti e del colletto della giubba o camicione degli uomini, quello delle cuffie per le donne e quello della stoffa per i numeri di matricola serve di segno distintivo delle pene.

Per l'ergastolo questo distintivo è nero, per la reclusione verde, per la detenzione rosso e per l'arresto dello stesso colore della stoffa.

8. La scodella ed i recipienti per l'acqua, vino od altri liquidi, sono di terra cotta od altra materia, conformi al modello approvato dal Ministero.

Roma, addì 17 dicembre 1891.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno.
G. NICOTERA.

Il Numero **722** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 16 della legge 27 aprile 1885 n. 3048 (serie 3ª);

Visto il Regolamento per la costruzione delle strade ferrate affidata alle Società per le Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, approvato col R. decreto 17 gennaio 1886 n. 3705 (serie 3ª);

Considerato che il detto Regolamento non ha fissate le quote delle spese generali da corrispondersi alle Società sull'importo dei materiali prelevati dai loro magazzini e sull'importo complessivo delle spese e delle prestazioni fatte per le opere a rimborso di spesa, e non ha stabilite le norme per la valutazione dei trasporti con treni materiali, nè altri accessori relativi alle nuove costruzioni ferroviarie;

Ritenuta la opportunità di compendiare in apposite quote percentuali talune delle spese enumerate all'art. 52 del suddetto Regolamento, e la convenienza di regolare ulteriormente con qualche disposizione, consigliata dalla esperienza fatta, la compilazione dei progetti e la esecuzione dei lavori e delle provviste da affidarsi alle Società suddette;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso testo definitivo, visto d'ordine Nostro dal Ministro dei lavori pubblici, delle norme concordate con le Società esercenti delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, per l'applicazione del Regolamento sulla costruzione delle strade ferrate, approvato col R. decreto 17 gennaio 1886 n. 3705 (serie 3ª);

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1891.

UMBERTO.

BRANCA.

Visto, *Il Guardasigilli:* L. FERRARIS.

Norme per l'applicazione del Regolamento sulla costruzione delle strade ferrate, approvato con regio decreto 17 gennaio 1886 n. 3705 (Serie 3ª).

CAPO I.

Disposizioni generali per la compilazione dei progetti e per l'esecuzione dei lavori e delle provviste.

Art. 1.

Fra le opere d'arte per le quali, a senso del n. 6 dell'articolo 2 del Regolamento, basta, a corredo dei progetti particolareggiati, la presentazione dei moduli normali, sono comprese tutte quelle aventi non più di 10 metri di luce.

Art. 2.

I progetti e le stime del materiale rotabile e d'esercizio di che all'ultima parte del citato articolo 2 del Regolamento, richiesti al solo scopo di determinare l'importo probabile della dotazione necessaria da provvedersi a suo tempo, conforme agli articoli 18, 19 e 20 dei Capitolati Mediterraneo e Adriatico, 14, 15 e 16 per la Sicula, indicheranno:

per il materiale rotabile, la quantità delle locomotive, delle carrozze e dei carri, coi relativi importi;

per il materiale d'esercizio, una somma complessiva calcolata sulla base di un tanto per chilometro, salvo a presentare un regolare preventivo man mano che si dovrà provvedere per la somministrazione.

Art. 3.

In esecuzione dell'ultimo comma dell'articolo 4 del Regolamento la Società dovrà fornire al regio Ispettorato generale:

a) tre esemplari dei progetti, quando le opere contemplate dai medesimi siano esclusivamente imputabili ai fondi per la costruzione delle nuove linee;

b) quattro esemplari dei progetti, quando si riferiscano ad opere di competenza mista.

Ogni qualvolta si propongano opere di non grande importanza, due di questi esemplari saranno dalla Società presentati prima dell'approvazione dei progetti, trasmettendone uno all'Amministrazione centrale del regio Ispettorato, e l'altro al funzionario governativo locale competente.

Gli altri esemplari saranno presentati dopo l'approvazione dei progetti.

Tra gli esemplari di cui sopra s'intende compreso quello da restituirsi vidimato alla Società.

Art. 4.

Il regio ispettore incaricato della vigilanza tecnica amministrativa sui lavori avrà facoltà di autorizzare quelle modificazioni al progetto che siano richieste dalla natura dei lavori e dalle circostanze locali verificatesi all'atto dell'eseguimento; semprechè tali modificazioni non alterino che in limiti relativamente ristretti le singole quantità delle opere e non producano una spesa maggiore della metà del fondo per maggiori lavori imprevisti, posto nel progetto a disposizione dell'Amministrazione.

Art. 5.

Le norme per la raccolta e registrazione delle misure e riconoscimenti d'ogni natura concernenti i lavori eseguiti di che agli articoli 7 e 48 del Regolamento s'intendono concretate coll'avvenuta approvazione, da parte del regio Ispettorato generale, del modulo di libretto di misura concordato fra le tre Società.

E' obbligatoria la tenuta del libretto, oltre le note di presenza degli operai, anche per lavori eseguiti in economia.

Art. 6.

Allorquando gli scavi per le fondazioni delle opere si troveranno quasi compiuti, sarà obbligo della Società, prima di metter mano alle murature, di avvertirne in tempo i funzionari del regio Ispettorato per le verificazioni che credessero opportune a norma dell'articolo 7, ultimo comma, del Regolamento, e raggiunta che sia la profondità necessaria, la Società procederà senz'altro ai relativi riconoscimenti ed all'esecuzione delle murature.

Art. 7.

In aggiunta a quanto prescrive l'articolo 8 del Regolamento si stabilisce che per tutti i lavori e le provviste formanti oggetto del Regolamento stesso, ove insorgano divergenze fra i funzionari locali del Governo e della Società, si farà luogo alle occorrenti constatazioni di fatto con verbale contraddittorio.

Art. 8.

L'avviso previsto dall'articolo 9 del Regolamento sarà dato al regio Ispettorato quando sieno ultimati i lavori e le provviste compresi nei progetti approvati, dopo di che si procederà al collaudo, e contemporaneamente alla consegna delle opere alla Società come esercente.

Quando, all'atto del collaudo finale, si riconosca la necessità di opere e provviste suppletive, la consegna definitiva di queste opere, ed eventualmente delle tratte di linea sulle quali può influire la mancanza o la deficienza delle opere medesime, verrà differita del tempo che occorre per il compimento e collaudo, e che sarà stabilita di accordo fra Governo e Società.

Art. 9.

I piani parcellari ed i titoli di proprietà, presentati al Governo in conformità dell'articolo 10 del Regolamento, dopo che siano da esso riscontrati regolari saranno consegnati alla Società concessionaria dell'esercizio, agli effetti dell'articolo 14 dei Capitolati Mediterraneo ed Adriatico (11 Siculo).

Art. 10.

Col fatto dell'assunzione di lavori o provviste a rimborso di spesa, la Società, come dichiara l'articolo 24 del Regolamento, s'intenderà costituita mandataria e rappresentante dello Stato, per quanto si riferisce ai lavori ed alle provviste stesse, ed avrà le responsabilità inerenti all'esecuzione del mandato, senza pregiudizio della responsabilità che incombe alla medesima pei vizi di costruzione.

Tale responsabilità, giusta l'articolo 8 del sopra citato Regolamento, è quella determinata dall'articolo 56 dei capitolati Adriatico e Mediterraneo (52 Siculo).

L'esecuzione dei lavori e delle provviste a rimborso di spesa avrà luogo in base a contratti, che la Società stipulerà secondo le norme speciali contenute nel capo III del Regolamento.

Art. 11.

Le spese per gli appalti di cui nel capo III del Regolamento, saranno in tutti i casi a carico dell'appaltatore.

Art. 12.

Occorrendo di eseguire, su linee già aperte all'esercizio, lavori in conto costruzioni per l'ampliamento del corpo stradale, o per l'aggiunta o raddoppiamento dei binari, ovvero che interessino gli impianti esistenti ed il loro esercizio, o lavori che senza incagliare o compromettere l'esercizio non possano, sia per l'indole loro, sia per motivi di urgenza, venire eseguiti secondo tutte le prescrizioni del Regolamento applicabili alle opere di primo impianto, affidate alle Società a rimborso di spesa, le Società potranno proporre al Governo di volta in volta che la loro esecuzione sia fatta, qualunque ne sia l'importo, in economia o per cottimi, oppure mediante accollo a licitazione o trattativa privata.

In tal caso la forma dei capitolati di appalto potrà essere conforme a quella che le Società adottano pei lavori e le provviste a loro carico esclusivo. Però nella stipulazione dei relativi contratti, per quanto riguarda il procedimento delle licitazioni private, i depositi cauzionali, i trasporti e le tasse di bollo e registro, saranno sempre osservate le norme generali che reggono i lavori ferroviari di conto diretto dello Stato, ferme pur stando, nei rapporti del Governo colla Società, le disposizioni del Regolamento e delle presenti norme, circa la vigilanza ed il sindacato governativo, la contabilità dei lavori, la nomina delle Commissioni collaudatrici, la presentazione del conto finale di liquidazione e l'approvazione del conto medesimo.

Al collaudo di tali lavori non potrà provvedere il funzionario che ne ha diretta l'esecuzione, quando il loro importo definitivo, per ciascun contratto, superi la somma di lire 6000.

All'applicazione degli articoli 360 e 361 della legge sui lavori pubblici la Società dovrà sempre provvedere per ogni opera concessa in appalto, tranne il caso in cui si tratti di forniture per le quali non sia imposto all'appaltatore il collocamento in opera.

Art. 13.

Nei casi di somma urgenza per ristabilire il servizio sulle linee interrotte, e per assicurare la continuità dell'esercizio minacciato, la Società, in analogia dell'articolo 64 (60 per la Sicula) del Capitolato di esercizio, è autorizzata a provvedere senza preventiva approvazione dei progetti, ma dovrà darne immediato avviso all'ufficio governativo di ispezione delle strade ferrate, per le regolari constatazioni e giustificazioni, di cui sarà fatto risultare in un processo verbale da stendersi in contraddittorio.

La Società dovrà inoltre in tali casi sottoporre al R. Ispettorato, entro due mesi dalla data del verbale, i contratti stipulati ed i conti preventivi redatti per l'esecuzione dei lavori, affinchè possano essere approvati nelle forme prescritte.

Art. 14.

La liquidazione finale dei lavori concessi in appalto sarà ultimata dalla Società prima della scadenza del collaudo finale e sarà presentata al Governo entro tre mesi dalla data del verbale di collaudo.

Pei lavori in economia, la Società dovrà presentare al R. Ispettorato il conto consuntivo delle spese fatte entro tre mesi dalla data della completa esecuzione delle opere.

CAPO II.

Spese generali di magazzino.

Art. 15.

Oltre il materiale metallico d'armamento, cui già provvede direttamente, il Governo si riserva la facoltà di provvedere altresì il materiale fisso e le traverse, avvertendone la Società all'atto della richiesta di che all'art. 23 del Regolamento.

Le eventuali prestazioni che la Società riguardo ai detti materiali avesse a fare, saranno, a titolo di spese generali di magazzino, compensate ciascuna mediante corrispondenti quote come appresso, da applicarsi sul prezzo di acquisto comunicato dal Governo ed aumentato dalle spese accessorie fino e compreso il collocamento dei materiali nel magazzino,

Numero d'ordine	PRESTAZIONI	QUOTE PERCENTUALI di spese generali di magazzino		
		Materiali metallici di armamento	Materiale fisso	Traverse
1	Custodia e manipolazioni in magazzino colle relative scritturazioni contabili	0.60 0/0	1. » 0/0	1.40 0/0
2	Sorveglianza alla fabbricazione e collaudo	0.60 0/0	1. » 0/0	1.20 0/0
3	Studio e compilazione dei progetti d'appalto	0 30 0/0	1.30 0/0	0.25 0/0
	NB. Queste quote saranno per la Rete Sicula aumentate di 1/3.			

Quando il Governo, invece di provvedere direttamente i suddetti materiali, ne affidi la provvista, a rimborso di spesa, alla Società, questa dovrà eseguire tutte le operazioni relative, in compenso delle quali le saranno corrisposte le quote seguenti, da applicarsi sul costo dei materiali resi in magazzino, quale è definito all'art. 47 del Regolamento.

Pel materiale metallico di armamento. . . il 2 per cento.
Pel materiale fisso e le traverse . . . . . il 3 »

Art. 16.

Tutte le somministrazioni fatte dalla Società con materiali, materie ed oggetti propri, compresi il materiale fisso e d'esercizio, saranno valutate al prezzo di magazzino coll'aggiunta di una quota nella misura del 5 per cento del prezzo stesso, in compenso di tutte le spese generali relative, interessi, prestazioni ed operazioni successive al collocamento in magazzino e fino all'uscita dal magazzino, esclusa sempre la spesa di carico per l'esportazione, intendendosi il prezzo di magazzino determinato a senso del 1° comma dell'articolo 47 del Regolamento.

A questi materiali, materie ed oggetti, così divenuti proprietà dello Stato e passati al servizio delle Costruzioni, sarà poi applicata, nel caso di lavori in economia, la quota dell'1 per cento pel materiale fisso e quella dell'1.40 per cento per le traverse e tutti gli altri materiali materie ed oggetti, per le ulteriori prestazioni di custodia, manipolazione, registrazione e responsabilità della Società.

Art. 17.

Qualora eccezionalmente, consentendolo le esigenze dell'esercizio, si convenisse di prelevare materiali metallici d'armamento dal magazzino dei fondi speciali per lavori in economia, oltre la quota dell'1 e mezzo (2 per cento per la Sicula) da applicarsi per analogia all'articolo 5 delle Norme 24 dicembre 1887, sarà corrisposta alla Società l'altra quota del 0.60 per cento in compenso delle prestazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

CAPO III.

Spese di studi e compilazione dei progetti, direzione, sorveglianza e liquidazione dei lavori, e spese generali di amministrazione.

Art. 18.

Ad agevolare l'applicazione dell'articolo 52 del Regolamento si stabilisce che le spese di cui alla lett *a)* di detto articolo, saranno rappresentate da quote determinate nel seguente modo :

1° per gli studi e la compilazione dei progetti di massima conformi alle prescrizioni dell'articolo 2 del suddetto Regolamento, il 0.35 per cento della spesa risultante dal calcolo sommario di cui al n. 3 della parte del predetto articolo relativa ai progetti di massima, escluso il materiale rotabile e d'esercizio, rimanendo inteso che eguale quota sarà applicata alle varianti che occorresse di studiare;

2° per gli studi e la compilazione di progetti comprendenti:

a) il piano generale sulla carta dello stato maggiore;

b) il piano generale a curve orizzontali, o quotato, nella scala da 1 a 2000, per una zona non minore di metri 200, con quei piani speciali in scala maggiore che potessero occorrere;

c) il profilo longitudinale alla scala di 1 a 2000 per le distanze e di 1 a 200 per le altezze;

d) i quadri descrittivi dell'andamento planimetrico ed altimetrico della linea, delle opere d'arte, delle gallerie, delle stazioni, delle case cantoniere, dei passaggi a livello e delle strade deviate;

e) il calcolo sommario della spesa;

f) la relazione spiegativa,

la quota da 0.35 per cento sarà portata a 0.70 per cento.

3° Per la compilazione di progetti particolareggiati a senso dell'art. 2, l'1.40 per cento dell'importo risultante dal calcolo particolareggiato di cui alla lettera *b)* della parte di detto articolo relativa a tali progetti, escluso l'importo del materiale rotabile e di esercizio. In quest'ultima percentuale s'intende inclusa la quota corrispondente al progetto di massima del tracciato prescelto, compilato in conformità del n. 1 ovvero del n. 2, mentre per le varianti non adottate varrà la quota di cui al n. 1 o al n. 2, secondo la natura del progetto compilato per le medesime.

Per varianti non si intenderanno però le modificazioni al tracciato interamente comprese nei piani generali o speciali a curve orizzontali o quotati alla scala di 1 a 2000.

Quando l'esecuzione dei lavori progettati venisse affidata alla Società, la quota di correspettivo calcolata come al n. 3 sarà poi liquidata definitamente sul consuntivo della spesa complessiva della costruzione.

Qualora nell'esecuzione dei lavori venisse introdotta qualche variante al tracciato prima prescelto, sarà attribuita al tracciato definitivamente adottato la quota liquidata sull'importo del consuntivo della costruzione, ed al tracciato abbandonato sarà attribuita la quota calcolata in base al corrispondente costo preventivo di costruzione.

Le quote stabilite nel presente articolo rappresentano anche il rimborso delle spese generali di cui all'art. 55 del Regolamento.

Art. 19.

Accadendo di dovere, pel fatto del Governo, sospendere gli studi, le spese del personale locale, addetto ai medesimi, saranno rimborsate dallo Stato alla Società per la durata della interruzione, sempre quando il personale non sia stato applicato altrimenti.

Art. 20.

Le spese indicate nell'art. 52 del Regolamento al comma *b* (estese a qualsiasi prestazione di personale fino al sorvegliante incluso, e fatta quindi eccezione delle sole spese di mano d'opera), al comma *f* (limitatamente alle prestazioni di personale sociale) ed al comma *g*, si intenderanno rappresentate dalla quota del 6.10 per cento, da applicarsi sull'importo complessivo della spesa di costruzione, esclusa la spesa degli studi e il valore del materiale metallico d'armamento e del materiale rotabile.

Per le spese generali poi d'amministrazione della Società, di che al quinto capoverso dell'art. 55 del Regolamento, si stabilisce la quota del 2 per cento da applicarsi sull'importo complessivo delle spese di costruzione della linea, compreso pure il materiale metallico d'armamento ed esclusone solamente il valore del materiale rotabile e le spese per gli studi.

Quanto alle provviste del materiale rotabile rimane ferma la quota dell'1 1/2 per cento (2 per cento per la Sicula) stabilita all'art. 25 delle norme 24 dicembre 1887.

Art. 21.

Pei lavori di costruzione contemplati nel capo IV del Regolamento, dei quali a termini dell'art. 59 del medesimo e dell'art. 81 dei Capitolati Adriatico e Mediterraneo (76 Siculo) venisse affidata alla Società la direzione tecnica ed amministrativa, le spese generali di cui all'art. del regolamento stesso, e le spese di cui al successivo art. 63

saranno rispettivamente rappresentate dalle quote del 2 e del 6.10 per cento da applicarsi nel modo stabilito all'art 22 a tutte le altre spese d'ogni genere corrispondenti al periodo della dirigenza sociale, con le stesse esclusioni stabilite per i lavori a rimborso di spesa.

Alle eventuali prestazioni e somministrazioni della natura di quelle indicate negli articoli 15, 16 e 17 delle presenti norme saranno applicate le disposizioni degli articoli stessi.

Le disposizioni di questo articolo saranno applicabili ai lavori e alle provviste per i tronchi di linee in costruzione non ancora appaltati al 1° luglio 1885 dei quali, per accordi fra il Governo e la Società, questa assumesse la dirigenza tecnica ed amministrativa.

Art. 22.

La quota del 6.10 per cento di che agli articoli 20 e 21 sarà applicata in via provvisoria sull'importo dei lavori e delle provviste liquidati e contabilizzati mensilmente. Questa liquidazione provvisoria avrà luogo mediante elenchi che riassumeranno tutti i vari elementi costituenti l'importo complessivo delle spese di costruzione, comprese le quote di cui agli articoli 15, 16 e 17.

Sull'importo totale di ogni elenco, compresavi la suddetta quota del 6.10 per cento, sarà poi applicata la quota delle spese generali nella misura del 2 per cento.

Compiuta la liquidazione finale, le quote stesse saranno calcolate definitivamente, nello stesso modo, sull'importo liquidato delle medesime spese.

Art. 23.

Qualora la liquidazione finale comprendesse anche lavori e provviste eseguiti nel periodo anteriore all'assunzione dei lavori o della dirigenza da parte della Società, sull'importo risultante dall'ultima situazione compilata dalla gestione governativa, sarà corrisposta alla Società stessa una quota del 2.25 per cento (comprese le spese generali) a rimborso delle operazioni di liquidazione per il detto periodo, e le quote del 6.10 e del 2 enunciate nell'articolo 22 si applicheranno soltanto alla differenza fra l'importo dell'ultima situazione governativa suaccennata e quello della liquidazione finale.

CAPO IV.

Spese a rimborso effettivo.

Art. 24.

Le spese indicate nell'articolo 52 del Regolamento alle lettere *c, d, e*, (eccetto per le spese generali di magazzino) ed alla lettera *f* (eccettuate le prestazioni del personale sociale) come pure le spese di mano d'opera, riferiscansi esse alle linee costrutte a rimborso di spesa, o a quelle di cui la Società ha la direzione tecnica ed amministrativa, o alle altre di cui agli articoli 33 e 34, saranno ammesse in contabilità dall'ufficio di riscontro in base alle fatture, distinte o dimostrazioni, giustificative delle medesime.

Nello stesso modo saranno liquidate le prestazioni di treni di ricognizione e di collaudo.

Quanto però al consumo degli attrezzi e dei meccanismi sociali impiegati nei lavori di costruzione, la Società ne sarà compensata mediante l'applicazione di una quota del 4 per cento sull'importo della mano d'opera.

Art. 25.

Quanto alle prestazioni di locomotive, in ispecie per le prove dei ponti metallici, saranno compilate apposite fatture comprendenti, secondo i casi:

a) per il viaggio delle locomotive in andata e ritorno, la tariffa ordinaria (articolo 72) a grande velocità per le locomotive circolanti sulle proprie ruote, sotto deduzione del 30 per cento;

b) per ogni ora di assenza dal deposito, lira 1 per ogni locomotiva;

c) per ogni ora di locomotiva accesa, lire 3;

d) competenze ordinarie e straordinarie del personale che, oltre quello di condotta del treno, prestò servizio alle prove.

La tassa sub *a)* è da portarsi nei prodotti; quelle sub *b) c) d)* a rimborso di spesa, eccetto per una parte di quelle sub *b)* che è da portarsi nei noli delle costruzioni e nella misura di lire 0.50.

CAPO V.

Trasporti e relative prestazioni.

Art. 26.

Per l'applicazione del ribasso del 30 per cento sui trasporti fatti nell'interesse delle nuove costruzioni di cui al capo VII dei Capitolati, giusta l'articolo 68 dei medesimi (64 per la Sicula), saranno osservate le disposizioni di che agli articoli seguenti:

Art. 27.

Ai trasporti di persone e di cose fatti con treni ordinari, qualunque sia la tariffa applicata, sarà accordato il ribasso del 30 per cento da estendersi anche al diritto fisso.

Il ribasso però non è applicabile sui prezzi minimi per vagone e per spedizione portati dalle tariffe, compreso fra questi il minimo previsto dall'articolo 67 e dalla tariffa speciale 124 per le reti Mediterranea e Adriatica per l'uso dei vagoni accoppiati e quella pure speciale interna 102, piccola velocità, per la rete Sicula.

Il ribasso non è neppure applicabile alle tasse accessorie per pesature, grue, copertoni, magazzinaggio, ecc.

La domanda di tariffe speciali e locali sarà sempre sottintesa nella nota di spedizione o lettera di porto, e fra le diverse tariffe dovrà essere applicata quella che in ragione del prezzo torna più vantaggiosa al Governo.

Ai trasporti del materiale d'esercizio, come pure a quelli delle grosse ferramenta per il materiale rotabile acquistato sui fondi delle nuove costruzioni, vuolsi per eccezione applicare la tassa stabilita nell'articolo 30 delle norme 24 dicembre 1887, limitatamente però alla durata delle medesime.

Art. 28.

Occorrendo di effettuare trasporti con treni speciali sulle linee in esercizio si distingue se essi hanno luogo da stazione a stazione, ovvero a o da punti intermedi sulle linee stesse.

A. — *Treni speciali da stazione a stazione.*

Ai convogli speciali da stazione a stazione sarà applicata la tariffa seguente, già ridotta dal 30 per cento, a tenore dell'articolo 68 del Capitolato (64 per la Sicula) e comprendente l'imposta del due per cento:

lire 3.86 per convoglio-chilometro;

lire 28.56 di diritto fisso.

Il prezzo minimo di ogni treno è di lire 55.08, oltre il diritto fisso di lire 28.56 come sopra.

Però, se applicando ai trasporti le rispettive tariffe, escluso il diritto fisso e ridotte del 30 per cento, si ottenesse un importo maggiore del minimo qui sopra indicato in lire 55.08 sarà dovuto l'importo stesso, oltre il diritto fisso di lire 28.56.

Ove il treno faccia più viaggi nella stessa giornata, per ogni treno successivo al primo non sarà applicato il diritto fisso di lire 28.56.

Le tasse così conteggiate sono da portarsi nei prodotti. I viaggi a vuoto di andata e di ritorno sono esenti da tassa.

Sarà obbligo della Società di regolare il numero e la composizione dei treni, nel modo più economico nell'interesse del lavoro.

B) — *Treni speciali o da punti intermedi.*

La tassazione ha luogo in egual modo, ma il diritto fisso di lire 28.56 di cui sopra sarà sostituito da quello speciale di lire 0.80 per ogni tonnellata di materiale trasportato (col minimo di lire 50 al giorno per questo stesso diritto) da conteggiarsi in rimborso di spesa, in compenso di tutte le speciali prestazioni che occorrono in tali circostanze, compreso il trasporto degli operai, ed escluse le operazioni di carico e scarico.

Allorquando i trasporti con treni materiali avvengono fra punti compresi fra due stazioni contigue, servirà a base della tassazione la distanza esistente fra le due stazioni.

Art. 29.

Per i treni speciali da effettuarsi interamente sulle linee in costruzione non ancora aperte all'esercizio, si applicherà la tassa di lire 0.02 per tonnellata-chilometro coll'aggiunta di un diritto speciale di L. 0.80 per tonnellata (col minimo per questo diritto speciale di lire 50 al giorno) da conteggiarsi ambedue in rimborso di spes .

Il nolo a favore della cassa degli aumenti patrimoniali e del fondo di riserva, per l'uso del materiale rotabile, sarà computato a parte in aggiunta alla tassa come sopra determinata, e nella misura indicata nei contratti di concessione agli articoli 35 rete Mediterranea, 39 rete Adriatica e 32 rete Sicula.

Art. 30.

Quando si tratti di materiale rotabile, messo temporaneamente a disposizione delle Imprese accollatarie dei lavori, per i trasporti di cui trattasi, la Società è autorizzata a stabilire in loro confronto un compenso minimo giornaliero di lire 100 per locomotiva e di lire 3 per carro, da portarsi in rimborso di spesa, oltre, ben inteso, il nolo nella misura sopra stabilita da attribuirsi alla cassa degli aumenti patrimoniali e al terzo fondo di riserva.

Art. 31.

Se un treno speciale debba percorrere in parte linee aperte all'esercizio ed in parte un tronco non ancora aperto, la tassazione avrà luogo, per il percorso sulle linee in esercizio, come nel caso sub A dell'articolo 28, e per quello sul tronco non aperto, come nel caso dell'articolo 29.

Il nolo per il tronco non ancora aperto, sarà calcolato nella metà di quello indicato all'articolo 29.

Art. 32.

Le tasse stabilite nell'articolo 29 non si applicano nel caso di tronchi di ferrovia non collegati alla rete in esercizio, riguardo ai quali il compenso per i treni speciali sarà determinato mediante fattura delle prestazioni sostenute.

CAPO VI.

Lavori di completamento su linee non consegnate.

Art. 33.

Ai lavori di completamento dei nuovi tronchi di linea già aperti all'esercizio, ma non ancora ricevuti in definitiva consegna dalla Società, la cui esecuzione venisse alla medesima affidata a rimborso di spesa, saranno applicate:

per le spese generali di magazzino, la quote di che agli articoli 15, 16 e 17 delle presenti norme;

per le spese di studi e progetti, le quota di che al n. 3 dell'articolo 18;

per le spese generali e per le altre della stessa natura di quelle indicate nell'articolo 20, le quote stabilite dall'articolo stesso;

per i trasporti, le disposizioni di che agli articoli precedenti.

I lavori e le prestazioni eseguite dalle officine sociali saranno liquidati, applicando, per le spese generali di officina, il 40 per cento sull'importo della spesa di mano d'opera.

CAPO VII.

Lavori in occasione d'innesti di nuove linee.

Art. 34.

Riguardo ai lavori che saranno eseguiti dalla Società nelle stazioni sulle linee in esercizio in occasione dell'innesto di nuove linee i quali siano in parte imputabili all'allegato *B*, alla Cassa aumenti patrimoniali, o a fondi già stanziati al 1° luglio 1885 per opere e provviste di complemento sulla rete in esercizio, e in parte alle nuove costruzioni, saranno applicate:

quanto ai trasporti e alle eventuali somministrazioni, le disposizioni delle norme 24 dicembre 1887;

quanto ai lavori e alle prestazioni delle officine sociali, le quote di cui agli articoli 39 e 10 delle norme stesse;

e quanto alle spese contemplate nell'articolo 20 di tali norme, la quota del 7 1/2 per cento per la prima parte, e del 9 per cento, comprese le spese generali di amministrazione, per la seconda.

CAPO VIII.

Disposizioni diverse.

Art. 35.

La data di decorrenza degli interessi, di cui all'articolo 55 del Regolamento, per le spese di qualsiasi natura e per gli accreditamenti, è fissata all'ultimo giorno del mese al quale sono contabilmente imputabili tanto le spese quanto gl'introiti; per i rimborsi da parte del Governo e per le provviste di fondi, dal giorno successivo a quello in cui, previo speciale avviso da parte della regia Intendenza di finanza, alla Direzione generale della Società, le somme si renderanno esigibili presso le tesorerie dello Stato.

Trattandosi di liquidazioni finali di lavori, l'interesse sul saldo decorrerà dall'ultimo giorno del mese in cui avrà luogo il relativo pagamento.

Art. 36.

Le presenti norme, viste ed accettate dalle Società, avranno effetto durante un decennio a decorrere dal 1° gennaio 1891, scorso il quale, tanto il Governo, quanto le Società, potranno proporvi delle modificazioni.

Però la quota delle spese generali nella misura del 2 per cento e quelle stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 per le provviste saranno applicate a tutte le contabilità a decorrere dal 1° luglio 1885.

Sono pure applicabili a decorrere dal 1° luglio 1885 le disposizioni contenute negli articoli dal 22 al 35 inclusivamente.

Art. 37.

Per gli studi ed i lavori già compiuti od attualmente in corso di esecuzione potrà di comune accordo non farsi luogo all'applicazione delle quote di cui all'articolo 18 e di quella del 6, 10 per cento di cui agli articoli 20 e 21 delle norme, provvedendosi invece al rimborso delle spese effettive.

La liquidazione delle spese per studi e dirigenza dei lavori già compiuti od attualmente in corso di esecuzione, avrà luogo per la rete Mediterranea (ed eventualmente anche per le reti Adriatica e Sicula, ove lo richiedano) col rimborso della spesa effettiva senza l'applicazione della quota del 6,10 per cento di cui sopra, fatta eccezione, in quanto riguarda alle spese della Direzione del servizio costruzioni, le quali saranno compensate coll'applicazione di una quota dell'1.40 per cento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato pei lavori puubblici
BRANCA.

Il Numero **786** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù delle facoltà accordate al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879 n. 5002 (serie 2ª) e con l'art. 5 della legge 24 luglio 1887 n. 4785 (serie 3ª);

Veduto il nostro decreto 25 dicembre 1887 n. 5162 *bis* (serie 3ª), in virtù del quale furono regolate le concessioni di ferrovie pubbliche con sovvenzione chilometrica;

Veduta la legge 30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3ª), colla quale furono apportate modificazioni ed aggiunte al decreto reale dianzi citato del 25 dicembre 1887;

Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei nostri Ministri segretari di Stato pei lavori pubblici e per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la convenzione stipulata addì 23 dicembre 1891 fra i Ministri dei lavori pubblici e del Tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed i signori comm. Gaetano Bompiani, nella qualità di presidente del Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo, e comm. Mattia Massa

direttore generale della Società delle strade ferrate per la rete mediterranea, per la concessione a favore del Consorzio e, per esso, della Società predetta, della costruzione e dell'esercizio di un tronco di prolungamento della linea Roma-Viterbo dalla stazione di Porta Cavalleggieri (Roma) alla stazione di Trastevere.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale della leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando e chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1891.

UMBERTO.

BRANCA.
L. LUZZATTI.

V.sto, *Il Guardasigilli* B. CHIMIRRI.

CONVENZIONE addizionale all'atto di Concessione della ferrovia Roma-Viterbo per il prolungamento della liuea medesima da Porta Cavalleggeri alla stazione di Trastevere.

Premesso che mediante Convenzione approvata con R. Decreto 28 aprile 1889 n. 6066 (serie 3ª), venne accordata ad un Consorzio regolarmente costituito, e per esso alla Società della Rete Mediterranea, la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia da Roma a Viterbo, col sussidio di lire tremila (L. 3000) al chilometro, per settanta (70) anni; che secondo il progetto tecnico che servì di base alla concessione, la linea doveva avere una stazione propria a Roma, e precisamenle a Porta Cavalleggeri;

Ritenuto che tale ubicazione non corrisponderebbe alle esigenze di un buon servizio, nè sarebbe comoda alla Capitale, importando anche nell'interesse generale che la linea Roma-Viterbo abbia diretto allacciamento colla stazione di Trastevere;

Ritenuto che il Consorzio e la Società Mediterranea hanno presentato opportuno progetto esecutivo in data 31 luglio 1891, per tale tronco di allacciamento, facendo formale istanza per la concessione del relativo prolungamento dalla progettata stazione di Porta Cavalleggeri alla stazione di Trastevere, alle condizioni stesse della linea principale;

Ritenuto che il Governo nell'interesse pubblico, ha determinato di accogliere l'istanza medesima;

Fra le Loro Eccellenze il signor comm. Ascanio Branca, Ministro dei Lavori Pubblici ed il signor comm. Luigi Luzzatti, Ministro del Tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato;

ed il signor comm. ingegnere Gaetano Bompiani, nella qualità di presidente del Consorzio della ferrova Roma-Viterbo, contraente in nome del Consorzio stesso, come dallo estratto della seduta del 21 dicembre 1891, del Comitato esecutivo del Consorzio della ferrovia predetta, che si allega alla presente;

ed il signor comm. ingegnere Mattia Massa, direttore generale della Società Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, contraente in nome della Società medesima, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della stessa, come risulta dall'estratto della seduta del 19 dicembre 1891, annesso alla presente Convenzione. — Si conviene quanto appresso:

Art. 1.

Il Governo accorda al Consorzio per la ferrovia Roma-Viterbo, e per esso alla Società Italiana della Rete Mediterranea, la concessione della costruzione e l'esercizio di un tronco, a semplice binario, di prolungamento della linea dalla stazione di Porta Cavalleggeri alla stazione di Trastevere, in base al predetto progetto, ritenuto ammissibile dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con voto 12 dicembre 1891 n. 2836, e alle disposizioni di legge citate nell'art. 1 della Convenzione approvata per la ferrovia Roma-Viterbo.

Art. 2.

Sono estese alla concessione del nuovo Tronco, in quanto non siano modificate dal presente atto, tutte le condizioni stabilite per la costruzione e l'esercizio della Linea principale, compreso il sussidio di lire tremila (L. 3000) al chilometro, per settanta (70) anni, a decorrere dall'apertura all'esercizio del Tronco medesimo.

Art. 3.

Dovrà il concessionario a tutte sue spese eseguire nella Stazione di Trastevere tutti i lavori che, a giudizio del Governo, occorressero per lo innesto della linea nella detta Stazione di Trastevere, e per gli ampliamenti e per le innovazioni necessarie allo esercizio, tenuto anche conto degli obblighi afferenti al Concessionario per la Stazione di Cavalleggeri, in conformità al primitivo progetto che formò base alla concessione della linea Roma-Viterbo.

I corrispettivi per l'uso della Stazione di Trastevere saranno determinati coi criterii previsti dall'art. 8 del Capitolato Rete Mediterranea, fissando la quota spettante al Governo coi criterii del relativo contratto.

Art. 4.

Il Governo avrà facoltà di riscattare in qualsivoglia tempo la concessione del tronco di ferrovia che forma oggetto della presente convenzione, dandone opportuno diffidamento un anno prima al Concessionario.

Ove il riscatto avvenga prima del compimento del trentennio, sarà rimborsata al Concessionario la spesa effettiva di costruzione, da giustificarsi nei debiti modi, spesa che non potrà in nessun caso eccedere la somma preventivata, come risulta dal progetto, in lire 1,660,000 (lire un milione seicentosessanta mila).

Se il riscatto avverrà compiuto il trentennio, il corrispettivo sarà determinato a norma dell'art. 284 della Legge sui Lavori Pubblici.

Art. 5.

Il Concessionario, per gli effetti della presente Convenzione, elegge il suo domicilio legale in Milano Corso Magenta N. 24, Palazzo ex Litta.

Art. 6.

La presente Convenzione non sarà valida e definitiva, se non dopo approvata per Decreto Reale.

Fatta a Roma, quest'oggi ventitre del mese di dicembre milleottocentonovantuno.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
ASCANIO BRANCA.

Il Ministro del Tesoro
LUIGI LUZZATTI.

Il Rappresentante del Consorzio della ferrovia Roma-Viterbo
GAETANO BOMPIANI.

Il Direttore Generale della Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo
MATTIA MASSA
VINCENZO LONGHI, testimone
GIUSEPPE OLIVA, testimone.

Il Capo Sezione del Ministero dei Lavori Pubblici
delegato alla stipulazione dei Contratti
MARIANO FRIGERI.

Consorzio per la Ferrovia ROMA-VITERBO

Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo del Consorzio per la costruzione della ferrovia Roma-Viterbo, autorizza il suo Presidente, comm. Ing. Gaetano Bompiani, a firmare in rappresentanza del Comitato stesso, l'atto di Convenzione da stipularsi fra il Consorzio suddetto ed il Governo, nonchè la Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo, per la concessione e subconcessione del prolungamento della linea Porta Cavalleggieri-Trastevere, in proseguimento della linea Roma-Viterbo,

Roma, 21 dicembre 1891.

G. Bompiani.
Avv. Francesco Jacometti.
M. Garibaldi.
L. D. Villanova Castellacci.
Giulio Savini.
A. Genna, Segretario aggiunto.

Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo

Società Anonima con Sede in Milano

Capitale sociale lire 180 milioni interamente versato

ESTRATTO DAL VERBALE

della seduta n. 86 del Consiglio d'Amministrazione tenutasi in Milano il giorno 19 dicembre 1891.

Presenti i signori:

Allievi comm. Antonio, Senatore del Regno, ff Presidente.
Pariani comm. Antonio, Vice-Presidente.
Arlotta comm. Mariano, consigliere.
Bingen comm. Adolfo, id.
Borghese Don Francesco Duca di Bomarzo, id.
Cattaneo cav. Roberto, id.
Cavallini cav. Luigi, id.
De Ferraris Duca Gaetano, id.
Falcone comm. avv. Giacomo, id.
Frescot comm. avv. Filiberto, Senatore del Regno, id.
Maraini comm. ing. Clemente, id.
Marsaglia comm. ing. Giovanni, id.
Podestà comm. barone Andrea, Senatore del Regno, id.
Rava comm. Enrico, id.
Villa comm. Achille, id.
Vimercati comm. Gaetano, id.
Visconti Venosta nobile comm. Giovanni, id
Bigatti cav. Ambrogio, Sindaco effettivo.
Silvestri cav. rag. Giovanni, id id.
Massa comm. ing. Mattia, direttore generale.
Peregalli cav. avv. Alessandro, segretario.

OMISSIS:

Il Consiglio, — udita l'esposizione fatta dal signor Direttore generale relativamente al prolungamento della Roma-Viterbo da Porta Cavalleggieri a Trastevere e alla concessione della Varese-Porto Ceresio, — dà le più ampie facoltà alla Presidenza ed al Direttore generale per continuare le pratiche col Governo, conchiudere gli accordi necessari, stipulare e firmare le convenzioni riferentisi al prolungamento e concessione di cui sopra.

OMISSIS:

Il Presidente
A. ALLIEVI.

Il Segretario
A. PEREGALLI.

Per copia conforme

Il Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti del Ministero dei Lavori
M. FRIGERI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 per 0[0, cioè: N. 523459 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al N. 128159 della soppressa Direzione di Torino) per L. 375, al nome di *Ferrari* Alessandrina del vivente geometra Lorenzo, nubile, domiciliata in Valenza, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Ferraris* Alessandrina.... ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: n. 371546 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 25036 della soppressa Direzione di Palermo) per L. 50, al nome di Granatello Marchese Gregorio fu Francesco, domiciliato in Messina, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Marchese Gregorio fu Francesco, domiciliato in Messina, vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 dicembre 1891.

Il Direttore Generale
NOVELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Direzione generale della statistica

EMIGRAZIONE italiana all'estero avvenuta dal 1° gennaio al 30 settembre 1891 confrontata con quella dei primi nove mesi del 1890 e colle cifre degli interi anni dal 1876 in poi.

Come è noto, l'emigrazione italiana si divide in *propria* e *temporanea.*

Le fonti a cui si attingono le notizie sulle due specie di emigrazione, sono i registri dei passaporti, e, sussidiariamente, la pubblica notorietà.

Nell'atto di rilasciare i passaporti, i sindaci e le autorità di pubblica sicurezza cercano di distinguere gli emigranti dai semplici viaggiatori in base a diversi criteri. Si domanda alla persona che chiede il passaporto se si reca all'estero in cerca di lavoro, sia *temporaneamente* sia *a tempo indefinito,* ovvero se viaggia all'estero per diporto, per affari, per ragioni di studio, ecc. Questi ultimi appartengono generalmente alle classi agiate e civili, e pagano la tassa di lire 10, mentre il passaporto si rilascia col solo pagamento della marca da bollo di lire 2,40 alle persone di condizione povera, ai contadini ed operai, che costituiscono la quasi totalità dei nostri emigranti. Quanto alla notorietà, seguendo le istruzioni ripetutamente date dal Governo, i sindaci e le autorità politiche locali cercano di tener nota delle persone che si allontanano dal proprio paese per passare all'estero senza regolare passaporto, sia perchè cercati dalla giustizia punitiva, sia perchè renitenti alla leva o per altri motivi.

Tuttavia, per quanto le autorità procurino di tener nota dell'emigrazione dell'una e dell'altra specie, non v'ha dubbio che la statistica ufficiale non riesce a rappresentare intero questo movimento. Non pochi dichiarano di andare in cerca di lavoro negli Stati limitrofi per una parte dell'anno, e poi, quando si trovano all'estero, si convertono in emigranti veri e proprii, sia fermando la loro dimora nei paesi dovo sono capitati, sia prendendo imbarco in un porto straniero per recarsi in paesi più lontani.

Perciò si cercano dei termini di riscontro nelle statistiche dei porti italiani e stranieri di imbarco e nelle statistiche degli immigranti pubblicate nei paesi di colonizzazione.

Nei primi nove mesi del 1891 l'emigrazione *permanente* è stata di 129,137 persone e la *temporanea* di 97,288 persone; in totale 226,425 persone d'ogni età e sesso.

Queste cifre possono essere confrontate con quelle dei primi nove mesi dell'anno precedente, che furono 77,482 persone di emigrazione *permanente* e 94,555 persone di emigrazione *temporanea*; in totale 172,037 persone.

Si osserva adunque, nei primi nove mesi del 1891, in confronto ai primi nove mesi del 1890, un aumento di 54,388 emigranti, e precisamente di 51,655 persone nell'emigrazione *propria* e di 2,733 nella *temporanea.*

Le provincie che contribuirono maggiormente all'aumento dell'emigrazione sono quelle del Veneto. Infatti, mentre nei primi nove mesi del 1890 sono segnati all'emigrazione per paesi fuori d'Europa 2,867 persone, nello stesso periodo del 1891 ne sono indicate 45,074.

TAVOLA 1ª — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE — COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1890 (1)	Emigrazione — Dal 1° gennaio al 30 settembre 1890			Emigrazione — Dal 1° gennaio al 30 settembre 1891		
		Propria	Temporanea	Totale	Propria	Temporanea	Totale
Alessandria . . .	771,137	1,467	296	1,763	401	215	616
Cuneo.	651,807	1,608	6,424	8,032	903	7,166	8,069
Novara	726,485	585	2,779	3,364	745	2,125	2,870
Torino	1,085,077	4,861	3,436	8,297	2,363	3,442	5,805
Piemonte . . .	3,234,506	8,521	12,935	21,456	4,412	12,948	17,360
Genova	806,162	2,912	267	3,179	2,165	186	2,351
Porto Maurizio. .	140,391	—	127	127	17	90	107
Liguria. . . .	946,553	2,912	394	3,306	2,182	276	2,458
Bergamo. . . .	412,393	147	2,315	2,462	3,698	1,718	5,416
Brescia	486,193	215	443	658	114	418	532
Como	551,617	983	3,275	4,258	504	4,169	4,673
Cremona. . . .	305,214	1,672	325	1,997	336	76	412
Mantova	306,562	293	94	387	4,744	228	4,972
Milano.	1,223,134	2,386	1,026	3 412	1,702	1,015	2,717
Pavia	492,253	1,946	274	2,220	410	77	487
Sondrio	129,592	401	959	1,360	253	1,244	1,497
Lombardia . .	3,906,958	8,043	8,711	16,754	11,761	8,945	20,706
Belluno	175,742	192	14,429	14,621	590	12,868	13,458
Padova	430,662	242	582	824	7,126	2,803	9,929
Rovigo	234,530	67	27	94	14,481	444	14,925
Treviso	398,459	382	2,003	2,385	5,698	2,296	7,994
Udine	521,418	1,066	36,960	38,026	599	35,750	36,349
Venezia	375,149	94	597	691	4,841	1,053	5,894
Verona	419,939	273	311	584	4,793	625	5,418
Vicenza	429,137	551	4,114	4,665	6,946	5,155	12,101
Veneto . . .	2,985,036	2,867	59,023	61,890	45,074	60,994	106068
Bologna	482,219	107	37	144	1,142	110	1,252
Ferrara	246,089	63	109	172	3,112	241	3,353
Forlì	267,545	98	52	150	185	25	210
Modena	285,968	99	152	251	735	410	1,145
Parma.	271,189	360	659	1,019	242	724	966
Piacenza	228,616	407	520	927	379	436	815
Ravenna	222,547	143	86	229	165	44	209
Reggio	248,931	324	139	463	499	235	734
Emilia	2,253,104	1,601	1,754	3,355	6,459	2,225	8,684
Arezzo	242,506	30	22	52	12	18	30
Firenze	813,031	219	257	476	164	208	372
Grosseto . . .	120,836	—	—	—	—	—	—
Livorno	124,302	345	232	577	281	619	900
Lucca.	288,221	2,409	1,460	3,869	2,952	1,232	4,184
Massa Carrara .	177,725	711	861	1,572	920	987	1,907
Pisa	300,470	182	277	459	371	462	833
Siena	207,100	24	19	43	5	13	18
Toscana . . .	2,274,191	3,920	3,128	7,048	4,705	3,539	8,244

(1) Le cifre della popolazione sono state calcolate prendendo per base la popolazione censita nel 1881 e supponendo che negli anni seguenti l'aumento annuale sia stato nella medesima proporzione di quello avvenuto fra il 1871 ed il 1881.

Segue TAVOLA 1ª — Notizie per provincie e compartimenti.

PROVINCIE — COMPARTIMENTI	POPOLAZIONE calcolata al 31 dicembre 1890	Emigrazione					
		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1890			Dal 1° gennaio al 30 settembre 1891		
		Propria	Temporanea	Totale	Propria	Temporanea	Totale
Ancona	271,910	360	7	367	367	—	367
Ascoli Piceno	214,927	21	67	88	11	37	48
Macerata	242,201	419	—	419	109	12	121
Pesaro e Urbino	232,438	92	32	124	5	311	316
Marche	961,476	892	106	998	492	360	852
Umbria - Perugia	593,216	245	80	325	11	89	100
Lazio - Roma	977,868	16	23	39	411	20	431
Aquila	372,710	642	851	1,493	186	1,452	1,638
Campobasso	376,191	5,430	189	5,619	6,562	129	6,691
Chieti	348,318	2,107	10	2,117	1,298	131	1,429
Teramo	263,159	12	43	55	3	140	143
Abruzzi e Molise	1,360,378	8,191	1,093	9,284	8,049	1,852	9,901
Avellino	408,675	5,686	—	5,686	6,177	—	6,177
Benevento	244,464	2,522	4	2,526	3,541	365	3,906
Caserta	732,810	1,518	1,049	2,567	1,817	1,490	3,307
Napoli	1,094,324	1,925	392	2,317	2,235	812	3,047
Salerno	565,198	7,120	—	7,120	8,226	—	8,226
Campania	3,045,471	18,771	1,445	20,216	21,996	2,667	24,663
Bari	756,071	170	986	1,156	54	610	664
Foggia	389,760	569	524	1,093	567	347	914
Lecce	613,565	—	—	—	—	—	—
Puglie	1,759,396	739	1,510	2,249	621	957	1,578
Basilicata - Potenza	538,707	6,756	—	6,756	7,268	—	7,268
Catanzaro	455,290	2,880	—	2,880	4,122	—	4,122
Cosenza	463,181	6,276	1	6,277	5,041	—	5,041
Reggio	391,083	14	534	548	110	284	394
Calabrie	1,309,554	9,170	535	9,705	9,273	284	9,557
Caltanissetta	304,444	118	172	290	92	150	242
Catania	633,249	407	74	481	177	29	206
Girgenti	335,433	951	—	951	970	—	970
Messina	500,742	1,033	68	1,101	1,040	75	1,115
Palermo	782,648	2,102	3,224	5,326	4,006	1,448	5,454
Siracusa	390,368	—	19	19	1	2	3
Trapani	338,588	217	195	412	129	368	497
Sicilia	3,285,472	4,828	3,752	8,580	6,415	2,072	8,487
Cagliari	447,807	10	66	76	8	60	68
Sassari	278,715	—	—	—	—	—	—
Sardegna	726,522	10	66	76	8	60	68
REGNO	30,158,408	77,482	94,555	172,037	129,137	97,288	226,425

TAVOLA 2ª — Riassunto per compartimenti.

COMPARTIMENTI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1890	Dal 1° gennaio al 30 settembre 1890			Dal 1° gennaio al 30 settembre 1891			Differenza nel 1891		
		Propria	Temporanea	Totale	Propria	Temporanea	Totale	Propria	Temporanea	Totale
Piemonte	3,234,506	8,521	12,935	21,456	4,412	12,948	17,360	− 4,109	+ 13	− 4,096
Liguria	916,553	2,912	394	3,306	2,182	276	2,458	− 730	− 118	− 848
Lombardia	3,906,958	8,043	8,711	16,754	11,761	8,945	20,706	+ 3,718	+ 234	+ 3,952
Veneto	2,985,036	2,867	59,023	61,890	45,074	60,994	106063	+ 42,207	+ 1,971	+ 44,178
Emilia	2,253,104	1,601	1,754	3,355	6,459	2,225	8,684	+ 4,858	+ 471	+ 5,329
Toscana	2,274,191	3,920	3,128	7,048	4,705	3,539	8,244	+ 785	+ 411	+ 1,196
Marche	961,476	892	106	998	492	360	852	− 400	+ 254	− 146
Umbria	593,216	245	80	325	11	89	100	− 234	+ 9	− 225
Lazio	977,868	16	23	39	411	20	431	+ 395	− 3	+ 392
Abruzzi e Molise	1,360,378	8,191	1,093	9,284	8,049	1,852	9,901	− 142	+ 759	+ 617
Campania	3,045,471	18,771	1,445	20,216	21,996	2,667	24,663	+ 3,225	+ 1,222	+ 4,447
Puglie	1,759,396	739	1,510	2,249	621	957	1,578	− 118	− 553	− 671
Basilicata	538,707	6,756	—	6,756	7,268	—	7,268	+ 512	—	+ 512
Calabrie	1,309,554	9,170	535	9,705	9,273	284	9,557	+ 103	− 251	− 148
Sicilia	3,285,472	4,828	3,752	8,580	6,415	2,072	8,487	+ 1,587	− 1,680	− 93
Sardegna	726,522	10	66	76	8	60	68	− 2	− 6	− 8
REGNO	30,158,408	77,482	94,555	172,037	129137	97,288	226425	+ 51,655	+ 2,733	+ 54,388

Movimento generale dell'emigrazione permanente e temporanea negli anni dal 1876 al 1890.

ANNI	Emigrazione propria o permanente	Emigrazione periodica o temporanea	TOTALE	ANNI	Emigrazione propria o permanente	Emigrazione periodica o temporanea	TOTALE
1876	19,756	89,015	108,771	1884	58,049	88,968	147,017
1877	21,087	78,126	99,213	1885	77,029	80,164	157,193
1878	18,535	77,733	96,268	1886	85,355	82,474	167,829
1879	40,824	79,007	119,831	1887	127,748	87,917	215,665
1880	37,934	81,967	119,901	1888	195,993	94,743	290,736
1881	41,607	94,225	135,832	1889	113,093	105,319	218,412
1882	65,748	95,814	161,562	1890	104,733	112,511	217,244
1883	68,416	100,685	169,101				

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso di concorso.

E' aperto il concorso per titoli per la nomina triennale del medico direttore, con retribuzione annua di L. 700, per il servizio delle consultazioni e cure gratuite nel Dispensario celtico governativo istituito nella città di Verona, a mente del disposto dal Decreto Ministeriale 10 luglio 1888.

Gli aspiranti a tale posto dovranno fare pervenire al Ministero dell'Interno, non più tardi del 30 aprile p. v., le loro domande in carta da bollo da L. 1,20, corredate coi documenti prescritti dal Decreto Ministeriale 8 gennaio 1889, cioè:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato di buona condotta di data recente;

c) il certificato di domicilio abituale;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia;

e) tutti i titoli che ogni aspirante crede di far valere nel concorso.

Roma, li 31 dicembre 1891.

Il Direttore della Sanità
L. PAGLIANI.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

AVVISO DI CONCORSO

E' indetto in Roma, presso il Ministero dell'istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di matematica, vacante nel R. Istituto tecnico di Napoli, al quale uffizio è annesso il grado di professore titolare di terza classe e lo stipendio di lire 2160 annue.

Coloro che intendono prendervi parte, debbono presentare apposita istanza in carta da bollo da lire 1,20, e provare, con documenti legali, di possedere i requisiti di cui all'art. 206 (1) della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

A tali documenti gli aspiranti dovranno aggiungere:

1. Il certificato di nascita;

2. Un attestato medico debitamente autenticato, comprovante la loro sana e robusta costituzione fisica;

3. La fedina criminale;

Gli attestati di cui ai nn. 2 e 3, dovranno essere di data posteriore al 30 giugno 1891.

Di tutti i documenti annessi all'istanza, dev'essere fatto uno speciale elenco separato.

Sono escluse dal concorso le opere manoscritte.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro i quali, al 1° gennaio 1892, avranno superato l'età di 39 anni, salvo se si tratti di persona che già copra od abbia coperto un ufficio governativo che dia diritto a pensione di riposo.

Gli aspiranti al concorso che già fanno parte del ruolo degli insegnanti addetti agli istituti di istruzione dipendenti da questo Ministero, sono dispensati dal presentare i documenti richiesti dal 3° comma del presente avviso.

Se il vincitore del concorso sarà provvisto di uno stipendio d maggiore di quello annesso alla cattedra sopraindicata, esso gli sarà conservato, purchè non sia superiore a quello stabilito dalla legge per i titolari di prima classe.

Il candidato prescelto sarà obbligato ad impartire, senza diritto ad alcun maggior compenso, sino a 15 ore settimanali d'insegnamento, così nelle classi normali come in quelle aggiunte.

Il tempo utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione (Divisione dell'insegnamento), delle domande d'iscrizione al concorso, scade il 28 febbraio 1892.

I concorrenti indicheranno nella dimanda, e colla massima esattezza, il loro domicilio, affinchè possano esser loro fatte le comunicazion occorrenti.

Le dimande non conformi alle disposizioni del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

Dal Ministero della pubblica istruzione, 10 dicembre 1891.

Il Direttore
Capo della divisione dell'insegnamento tecnico
4 SCARENZIO.

(1) Art. 206. Non saranno ammessi al concorso se non coloro che siano dottori aggregati o laureati nella facoltà, cui si riferisce la materia dell'insegnamento al quale si vuol provvedere; ovvero siano in possesso di un altro titolo legale, da cui consti dei loro studi e della loro capacità, circa le materie del concorso. Il Ministro potrà però dispensare da questi requisiti le persone note per la loro dottrina in tali materie.

REGIO ISTITUTO LOMBARDO DI SCIENZE E LETTERE

Risultato dei concorsi, proclamato nell'adunanza solenne del 7 gennaio 1892

Concorso ordinario della classe di scienze matematiche e naturali.

Tema: « Fare un esame storico-critico degli studi sino ad oggi istituiti sopra le variazioni dei climi terrestri nelle età geologiche. Discutere il valore relativo delle ipotesi proposte per render conto di quelle variazioni ».

Nessun concorrente.

Medaglie triennali dell'Istituto.

Due concorrenti alla *medaglia per l'agricoltura.*

Non fu conferita.

La *medaglia per l'industria, del valore di lire 1000,* fu conferita, sopra quattro concorrenti, alla ditta Fratelli Broggi per il loro stabilimento d'argenteria galvanica in Milano.

Concorsi della fondazione Cagnola.

Tema: « Quali vantaggi dalle moderne indagini anatomiche sui tumori da tessuto morboso siano derivati all'arte medico chirurgica. »

Nessun concorrente.

Tema: « Monografia sui protisti delle acque dei pozzi di Milano. »

Nessun concorrente.

Tema: « Una scoperta ben provata sulla cura della pellagra ».

Nessun concorrente.

Tema: « Una scoperta ben provata sulla natura dei miasmi e contagi ».

Nessun concorrente.

Tema: « Una scoperta ben provata sulla direzione dei palloni volanti ».

Nessun concorrente.

Tema: « Una scoperta ben provata sui modi di impedire la con traffazione di uno scritto ».

Nessun concorrente.

Concorso della fondazione Brambilla.

« Un premio a chi avrà introdotto in Lombardia qualche nuova macchina o processo industriale, o altro miglioramento, da cui la popolazione ottenga un vantaggio reale e provato. »

Tredici concorrenti.

Premio di lire 1500 al sig. A. Biglino per la sua prima fabbrica nazionale di tubi in ferro, in Milano — di lire 1000 alla ditta E. Albasini e C. per la sua manifattura meccanica dei prodotti d'amianto, in Milano — di lire 1000 al sig. Giuseppe Moneta per la fabbricazione di articoli da cucina in ferro smaltato, in Milano — assegno di incoraggiamento di lire 500 al sig. Achille Perego, per la sua fabbrica di crine di tiglio in Lecce.

Concorso della fondazione Fossati.

Tema: « Illustrare con osservazioni ed esperienze proprie qualche punto della fisiologia del sistema nervoso e preferibilmente del centro encefalico. »

Tre concorrenti,

Premio di L. 2000 al dott. Romeo Fusari, professore d'anatomia presso l'Università di Ferrara, per la sua Memoria: *Sullo sviluppo delle capsule surrenali e del simpatico.*

Concorso della fondazione Tomasoni.

Tema: « Un premio di italiane lire 5000 (cinquemila) a chi detterà la miglior *Storia della vita e delle opere di Leonardo da Vinci,* mettendo particolarmente in luce i suoi precetti sul metodo sperimentale, e unendovi il progetto d'una pubblicazione nazionale delle sue opere edite e inedite.

Un solo concorrente.

Non fu conferito il premio.

BOLLETTINO METEORICO

DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 gennaio 1892.

STAZIONI	STATO DEL CIELO 8 ant.	STATO DEL MARE 8 ant.	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Belluno	3[4 coperto	—	1 6	— 6 5
Domodossola	sereno	—	6 2	— 6 0
Milano	1[2 coperto	—	4 8	— 2 2
Verona	coperto	—	7 0	—
Venezia	1[4 coperto	legg. mosso	4 3	0 9
Torino	1[4 coperto	—	6 2	— 2 1
Alessandria	sereno	—	2 0	— 7 4
Parma	coperto	—	—	— 1 6
Modena	coperto	—	8 0	— 1 0
Genova	3[4 coperto	mosso	9 7	6 5
Forlì	1[2 coperto	—	8 2	1 6
Pesaro	1[4 coperto	calmo	9 6	3 0
Porto Maurizio	3[4 coperto	mosso	11 5	0 9
Firenze	1[2 coperto	—	7 6	3 8
Urbino	1[4 coperto	—	5 6	1 0
Ancona	1[4 coperto	calmo	9 2	4 9
Livorno	coperto	legg. mosso	11 8	8 0
Perugia	3[4 coperto	—	6 3	1 1
Camerino	1[4 coperto	—	4 8	1 2
Chieti	sereno	—	9 4	— 3 0
Aquila	coperto	—	4 0	— 0 1
Roma	1[2 coperto	—	11 9	4 3
Agnone	sereno	—	5 4	— 1 0
Foggia	sereno	—	8 9	5 0
Bari	coperto	calmo	10 4	5 1
Napoli	3[4 coperto	legg. mosso	9 6	5 7
Potenza	piovoso	—	3 0	— 1 2
Lecce	piovoso	—	12 0	4 5
Cosenza	nebbioso	—	10 2	6 0
Cagliari	coperto	calmo	13 2	6 3
Reggio Calabria	1[2 coperto	legg. mosso	13 7	9 0
Palermo	nebbioso	agitato	15 2	8 6
Catania	sereno	calmo	14 0	5 0
Caltanissetta	sereno	—	8 0	4 0
Siracusa	1[4 coperto	calmo	14 3	8 0

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 11 gennaio 1892

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,65.

Barometro a mezzodì . . . . . = 761

Umidità relativa a mezzodì. . . . . . = 63

Vento a mezzodì . . . . Sud.

Cielo a mezzodì. . . . . quasi coperto.

Termometro centigrado { Massimo = 12°,1. Minimo = 4°,3.

Pioggia in 24 ore: mill. 0.1.

Li 11 gennaio 1892.

In Europa pressione piuttosto regolare; bassa al Sud della Svezia. Nuova depressione nel golfo di Guascogna. Danzica 750, Biarritz 751 Mosca 764, Siracusa 765, Irlanda settentrionale 766.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito notabilmente dovunque, fino a 20 mill. all'estremo Nordest, 7 mill. al Sud; neve sul medio Appenino, diverse pioggiarelle al Centro e Sud; venti forti di ponente sul versante tirennico ed in Sicilia, temperatura notabilmente diminuita al Nord, mare agitato lungo la costa tirennica.

Stamane: cielo nuvoloso in generale; venti deboli a freschi del terzo quadrante; barometro da 759 a 760 mill. al Nord, a 765 all'estremo Sud; a 757 a Nizza.

Mare qua e là mosso.

Probabilità: venti deboli a freschi del terzo quadrante; cielo nuvoloso, con qualche pioggia.

PARTE NON UFFICIALE

Reale Accademia delle Scienze di Torino

CLASSE DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

Adunanza del 3 gennaio 1892.

Presiede il prof. MICHELE LESSONA *presidente dell'Accademia.*

Il socio segretario Basso presenta in dono all'Accademia undici numeri, dal 101 al 111 del Bollettino dei Musei di Zoologia ed Anatomia comparata dell'Università di Torino, i quali contengono lavori dei professori Salvadori, Camerano e Sacco e dei dottori Giglio-Tosi Maggiora e Peracca.

I soci Camerano offre pure in dono una pubblicazione del prof. Emilio Chaix di Ginevra, riflettente la vallata del Bove (Etna) ed accompagnata da una pregevole carta particolareggiata dell'Etn .

Il socio Cossa ricorda con parole di vivo rimpianto la morte dell'accademico straniero Giovanni Gervasio Stas, prof. dell'Università d Bruxelles e riassume le importanti contribuzioni da questi recate alle discipline chimiche in uno scritto che verrà pubblicato negli Atti.

Il socio Segre annunzia pure la morte del prof. Leopoldo Kronecher dell'Università di Berlino ed accenna agli alti meriti di questo illustre scienziato, specialmente nell'analisi matematica alla quale diede potenti impulsi e molteplici direzioni.

Vengono presentati in seguito:

Dal socio Cossa, un lavoro del dott. Clemente Montemartini intitolato: Sull'azione dell'acido nitrico sullo zinco;

Dal socio Segre, una Memoria del prof. Riccardo De Paolis dell'Università di Pisa, intitolata: Le corrispondenze proiettive nelle forme geometriche fondamentali di 1ª specie.

Essendo questi due lavori destinati ai volumi delle Memorie, il presidente delega apposite Commissioni per il loro esame.

Lo stesso socio Segre legge e presenta per l'inserzione negli Atti uno studio sulla teoria generale delle omografie; nota prima del dott. Pilo Predella.

Il socio Camerano, anche a nome del condeputato socio Salvadori, legge una sua relazione sulla Memoria del prof. Federico Sacco intorno alle Ecchinidee e le Pyramidell'dee, la quale fa seguito a parecchie altre Memorie, sia del compianto prof. Luigi Bellardi, come dello stesso prof. Sacco sui Molluschi dei terreni terziarii del Piemonte e della Liguria.

Dietro le favorevoli conclusioni della detta relazione, la quale sarà inserita negli Atti, la Memoria in discorso viene ammessa alla lettura e poscia se ne approva la pubblicazione nei volumi delle Memorie.

Infine la classe si costituisce in seduta privata per l'elezione del suo segretario, e viene rieletto per un nuovo triennio, salvo l'approvazione sovrana, il socio prof. Giuseppe Basso.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

LONDRA, 11. — Il *Daily News* afferma che la stampa francese fu moderata nel giudicare gli avvenimenti d'Egitto.

La Francia ha certamente diritto di fare delle rimostranze.

L'Inghilterra s'impegnò di sgombrare l'Egitto, solo quando l'ordine vi fosse assicurato; ma lord Salsbury parlò dell'Egitto, nel banchetto dato dal lord Mayor, con troppa arroganza.

L'Inghilterra dovrebbe avere riguardo per le suscettibilità della Francia.

D'altronde la questione d'Egitto non potrà mai essere risolta dalla Francia senza l'Inghilterra e l'Italia, nè dall'Inghilterra e dall'Italia senza la Francia.

Il *Morning Post* parlando della questione del Marocco dice che è impossibile all'Inghilterra di permettere che Tangeri cada nelle mani delle altre potenze europee.

È strano, soggiunge il giornale che la Francia abbia ridestata una questione che tocca a diritti di cui pure deve avere cognizione.

BERLINO, 11. — La Banca dell'Impero ha ridotto lo sconto al tre per cento.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 11 gennaio 1892.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI		IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.
RENDITA 5 0[0 1.a grida	1 genn 92	—	—		— —	92,82 1/2 85 87 1/2 90		— —
RENDITA 5 0[0 2.a grida	»	—	—	92,80 82 1[2 85 87 1[2	92 85			— —1
detta 3 0[0 1.a grida	1 ottob. 91	—	—		— —			— —
detta 3 0[0 2.a grida	»	—	—		— —			56 —
Cert. sul Tesoro Emiss. 1860-64	»	—	—		— —			100 50
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			92 —
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			99 50
» Rothschild	1 dicem. 91	—	—		— —			101 —
Obbl. Municip. e Cred. Fondiario.								
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» 4 0[0 1.a Emissione	1 ottob. 91	500	500		— —			430 —
» 4 0[0 2.a, 3 a, 4 a, 5.a e 6.a Emiss.	»	500	500		— —			420 —
» Cred. Fond. Banco S. Spirito	»	500	500		— —			452 —
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			479 —
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			484 —
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —
» » » » Napoli	»	500	500		— —			— —
Azioni Strade Ferrate.								
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 92	500	500		— —			641 —2
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			4(5 —3
» » » certif. provv.	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —
» » Palermo, Mar. Trap. 1.a e 2a. E	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » della Sicilia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
Azioni Banche e Società diverse.								
Az. Banca Nazionale	1 luglio 91	1000	750		— —			1340 —
» » Romana	1 genn. 92	1000	1000		— —			1020 —4
» » Generale	1 luglio 91	500	350		— —	306,75 307		— —
» » di Roma	1 genn. 90	500	250		— —			305 —
» » Tiberina	1 » 89	200	200		— —			40 —
» » Industriale e Commerciale	1 ottob. 91	500	500		— —			600 —
» » » cert. prov.	»	500	250		— —			420 —
» Soc. di Credito Mobiliare italiano	1 genn. 92	500	400		— —			374 —5
» » di Credito Meridionale	1 » 88	500	500		— —			45 —
» » Romana per l'Illum. a Gaz	15 ottob. 91	500	500		— —			6?2 —
» » Acqua Marcia	1 genn. 92	500	500		— —			1098 —6
» » Italiana per condotte d'acqua	1 » 90	500	500		— —			218 —
» » Immobiliare	1 » 92	500	500		— —	203		— —7
» » dei Molini e Magaz. Generali	1 luglio 90	250	250		— —			85 —
» » Telefoni ed App. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —
» » Generale per l'Illuminazione	1 » 90	500	500		— —			235 —
» » Anonima Tramway Omnibus	»	125	125		— —	115		— —
» » Fondiaria Italiana	1 genn. 89	150	150		— —			— —
» » della Min. e Fond. Antimonio	1 ottob. 90	250	250		— —			— —
» » dei Materiali laterizi	»	250	250		— —			— —
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 92	500	500		— —			310 —8
» » Metallurgica Italiana	1 » 90	500	500		— —			2?0 —
» » della Piccola Borsa di Roma	1 dicem. 91	250	250		— —			210 —
» » Cautchouc	1 genn. 90	200	200		— —			00 —
» » An. Piemontese di elettricità	1 » 91	250	250		— —			250 —
» » Risanamento di Napoli	1 » 92	250	250		— —	157 157 1/2 158		— —9
Azioni Soc. Assicurazioni.								
Az. Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			85 —
» Fondiarie Vita	1 » 91	250	125		— —			230 —
Obbligazioni diverse.								
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 92	500	500		— —			290—10
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	1 luglio 91	1000	1000		— —			— —
» Strade ferrate del Tirreno	»	500	500		— —			450 —
» Soc. Immobiliare	1 ottob. 91	500	500		— —			400 —
» » 4 0[0	»	250	250		— —			170 —
» » Acqua marcia	»	500	500		— —			— —
» » SS. FF. Meridionali	»	500	500		— —			— —
» » FF. Pontebba Alta Italia	1 luglio 91	500	500		— —			— —
» » FF. Sarde nuova Emis. 3 0[0	1 ottob. 91	500	500		— —			— —
» » FF. Paler. Ma. Tra. I S. (oro)	»	300	300		— —			— —
» » » » » » II » »	1 genn. 91	300	300		— —			— —
» » FF. Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —
» » FF. Napoli-Ott. (5 0[0 oro)	»	250	250		— —			— —
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —
Titoli a Quotazione Speciale.								
Rendita Austriaca 4 0[0 (oro)	»	—	—		— —			— —
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottob. 91	25	25		— —			— —

OSSERVAZIONI

Media dei corsi del consolidato Italiano a contanti nelle varie borse del Regno.

9 gennaio 1892.

Consolidato 5 0[0 . . . . . L. 92 823
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . » 90 658
Consolidato 3 0[0, nominale . . . » 56 937
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 55 632

B. TANLONGO, Presidente.

1) Ex £. 2,17. — 2) Ex £. 12,50. — 3) Ex £. 13,50 — 4) Ex £. 25. — 5) Ex £. 12. — 6) Ex £. 12,50 — 7) Ex £. 5. — 8) Ex £. 12,50. — 9) Ex L. 6,25 — 10) Ex £. 6,32.

Sconto	CAMBI		Prezzi fatti		Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	101 60
	Parigi	Cheques	— —	— —	102 40
3 1/2	Londra	90 giorni	25 60	— —	— —
	»	60 giorni	— —	— —	»
	»	Cheques	— —	— —	»
	Vienna-Trieste	90 giorni	» —	»	»
	Germania	Cheques	»	»	»

Risposta ai premi . . . } 28 Gennaio
Prezzi di compensazione . . . }
Compensazione . . . 29
Liquidazione . . . 30

Sconto di Banca 5 1[2 0[0. Interessi sulle anticipazioni.

Per il Sindaco FRANCESCO DE VECCHIS.

Visto: Il Presidente: B TANLONGO.

PREZZI DI COMPENSAZIONE DELLA FINE DICEMBRE 1891.

Rendita 5 0[0	94 10	Az. Banco di Roma	305 —	Az. Soc. Mat. Later.	225 —
» 3 0[0	56 —	» Banca Tiberina	35 —	» » Navig. Gen. Italiana	315 —
Obbl. Beni Eccles.	92 —	» » Ind. e Com.	70) —	» » Metallurgica Italiana	260 —
Prest. Rotschild 5 0[0	101 —	» » » Certif.	475 —	» » della Piccola Borsa	215 —
Ob. città di Roma 4 0[0	425 —	» Soc. Cred. Mobil.	4'0 —	» » Caoutchouc	70 —
» Credito Fondiario Santo Spirito	456 —	» » » Merid.	47 —	» » An. Piem. di Elettr.	250 —
» Credito Fondiario Banca Nazionale	480 —	» » Gas stampigl.	700 —	» » Risanamen.	175 —
» Credito Fondiario Ban. Naz. 4 1[2 0[0	485 —	» » Acqua Marcia st.	1050 —	» » Fondiar. incendi	85 —
Az. Fer Meridionali	645 —	» » Condot. d'ac.	215 —	» » Fond. Vita	230 —
» » Mediterraneo	490 —	» » Gen Illumin.	248 —	Obbl. Soc. Imm. 5 0[0	405 —
» » » certif.	480 —	» » Tramway Om.	114 —	» » » 4 0[0	170 —
» Banca Nazionale	1340 —	» » » cert. prov.	— —	» » Ferroviarie	290 —
» » Romana	1050 —	» » Molini e Magaz. Gen.	90 —	» Ferr. Napoli-Ottaiano	240 —
» » Generale	300 —	» » Immobiliare	228 —		
		» » Fond. Italiana	— —		
		» » Min. Antim.	— —		

TUMINO RAFFAELE, Gerente. — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*.